

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2008

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, MORANDO, BUCCIARELLI,
FIGURELLI, BISCARDI, PELELLA, SARACCO, PETTINATO,
CARPINELLI, DIANA Lino, PIATTI, PAGANO, LORETO,
OCCHIPINTI, PETRUCCIOLI, ROGNONI e FALOMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

—————

Modifica dell’articolo 65 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si prefigge l'obiettivo di attribuire al legislatore ordinario il compito di prevedere un numero massimo di mandati elettivi che un parlamentare nazionale può ricoprire.

La sede per questa innovazione è stata individuata nell'articolo 65, che già riservava alla legge ordinaria la definizione di un quadro di limiti all'esercizio del diritto di elettorato passivo, attraverso l'individuazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità nell'elezione a deputato o senatore.

Questa proposta intende inserirsi nel processo più ampio e necessario di riforma della nostra Carta fondamentale che si aprirà in questa legislatura mediante la creazione dell'apposito strumento rappresentato dalla Commissione bicamerale. Processo che costituisce risposta alle indifferibili esigenze di ammodernamento delle nostre istituzioni per adeguarle al mutato contesto politico nazionale e per restituire loro efficienza e agibilità.

In tale direzione, ci appare del tutto coerente la modifica proposta che è diretta a incidere sulle modalità di selezione della rappresentanza parlamentare. L'integrazione dell'articolo 65 comporta la possibilità, rimessa al legislatore ordinario che potrà fare le opportune valutazioni e contemperamenti degli interessi da tutelare, di porre un limite al numero di mandati elettivi che i membri del Parlamento nazionale possono ricoprire. Questa innovazione comporta senza dubbio una compressione del diritto di ciascun cittadino di candidarsi ed essere scelto dagli elettori quale rappresentante della nazione. Tuttavia limiti a tale diritto sono già ampiamente previsti dal nostro ordinamento, in corrispondenza di casi di conflitto d'interessi nel sistema della rappresentanza o in conseguenza di particolari casi di indegnità civile, o ancora in funzione della tutela della libertà di espressione del voto e di tutela da condizionamenti per

l'esercizio di funzioni delicate come quelle giudiziarie. E sono completati dalle ipotesi di incompatibilità che costringono il parlamentare eventualmente eletto a optare successivamente tra più incarichi che dovesse essere chiamato a ricoprire.

Porre un limite al numero dei mandati che possono essere ricoperti risponde a un interesse parzialmente diverso da quelli indicati, ma non di minor spessore: assicurare un adeguato ricambio delle rappresentanze parlamentari - e quindi in senso più largo alla classe dirigente del paese - consentendo un più ampio ricambio. Ciò garantirebbe una maggiore circolazione delle idee e delle energie, più veloce, più adeguata al mutare vorticoso delle condizioni sociali.

Questa proposta è tutt'altro che nuova nel dibattito che riguarda le modifiche all'assetto politico-istituzionale del paese. Nell'XI legislatura, in sede di esame della legge elettorale per l'elezione delle Camere, il Senato della Repubblica approvò, nella seduta del 1° luglio 1993 un emendamento con il quale si fissava in tre legislature - ovvero in quindici anni nel caso di interruzioni anticipate - il limite massimo di durata del mandato parlamentare. La Camera dei deputati, eccedendo la portata costituzionale dell'emendamento, ne decise lo stralcio e il trasferimento della questione alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita in quella legislatura.

A questa proposta sono state avanzate peraltro alcune obiezioni, circa gli interessi che sarebbero sacrificati, quali la stabilità politica, la dispersione delle competenze acquisite e delle esperienze maturate, e circa alcuni effetti negativi, quali la deresponsabilizzazione degli eletti nella fase terminale della loro carriera parlamentare, la delegittimazione che verrebbe ai maggiori *leaders* politici da una limitazione predefinita del mandato parlamentare.

I proponenti riconoscono che queste obiezioni e ragioni contrarie alla proposta hanno fondamento. Tuttavia non mancano argomenti per ribattere puntualmente a ciascuna di esse, nessuna delle quali perciò appare decisiva: ad esempio, all'obiezione più frequente, relativa alla dispersione delle competenze ed esperienze acquisite nel corso del mandato parlamentare, a parte l'ovvia considerazione che nessuna esperienza individuale è insostituibile e ogni competenza è comunque utilizzabile, si può replicare che nulla vieta di impegnare competenze e esperienze particolarmente rilevanti in funzioni di governo, o altre funzioni istituzionali, utili al Paese. I firmatari ritengono, in verità, che siano nettamente prevalenti le ragioni favorevoli, specialmente se si intende compiere uno sforzo di sintonizzazione con gli orientamenti dell'opinione pubblica e con la qualità degli sbocchi da offrire alla decisa e insopprimibile domanda di innovazione politica, elettorale ed istituzionale.

A giudizio dei proponenti gli elementi positivi contenuti nel presente disegno di legge costituzionale sono prevalenti e possono essere, schematicamente, così riassunti:

inversione di tendenza nei comportamenti degli esponenti politici, con il passag-

gio dai vecchi meccanismi di autoriproduzione alle nuove regole di autolimitazione; superamento del paradosso italiano della durata minima dei Governi e della stabilità massima del personale politico, attraverso nuovi meccanismi che portino, invece, nel quadro di un pieno compimento della democrazia dell'alternanza, al rinnovamento del personale politico nelle istituzioni;

impulso significativo al superamento della identificazione tra vita e politica, fra ciclo vitale e mandato elettivo, anche al fine di impedire che la rappresentanza diventi mestiere, consuetudine, cetto politico, categoria, e di affermare, inoltre, nella vita politica la cultura e la prassi del «limite»;

modifica delle logiche prevalenti nel sistema politico e nella maggior parte dei partiti, sulla base dei nuovi fattori di cambiamento e di discontinuità che indubbiamente favoriscono il rinnovamento degli uomini e dei metodi;

trasmissione ai cittadini di un segnale chiaro e preciso di cambiamento reale, di disinteresse personale o categoriale, di liberazione di spazi per nuove energie e nuove esperienze e di concreto ricambio della classe politica italiana.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 65 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fissa i limiti al numero dei mandati elettivi».